



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 69

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 4 aprile 2023

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	Pag.	5
<i>Plenaria</i>	»	7
2 ^a - Giustizia:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	»	15
<i>Plenaria</i>	»	15
3 ^a - Affari esteri e difesa:		
<i>Plenaria</i>	»	27
5 ^a - Programmazione economica, bilancio:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 31)</i>	»	31
<i>Plenaria (*)</i>		
6 ^a - Finanze e tesoro:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 12)</i>	»	32
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 13)</i>	»	32
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i>	»	33
<i>Plenaria (*)</i>		
7 ^a - Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 15)</i>	»	34
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 16)</i>	»	34
<i>Plenaria</i>	»	35

(*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni 5^a (Programmazione economica, bilancio) e 6^a (Finanze e tesoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 69° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 4 aprile 2023.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

8 ^a - Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	42
9 ^a - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i>	»	47
10 ^a - Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale:		
<i>Plenaria</i>	»	52

Commissioni bicamerali

Indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	54
Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria (1^a pomeridiana)</i>	»	57
<i>Plenaria (2^a pomeridiana)</i>	»	58

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Martedì 4 aprile 2023

Sottocommissione per i pareri

16^a Seduta

Presidenza del Presidente
TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,50.

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd’Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, rileva che:

– il provvedimento intende adeguare l’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 (Capo I, sezioni da I a VI) e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione *FinTech* (Capo I, sezione VII). La sezione VIII del provvedimento contiene le disposizioni finanziarie e finali;

– il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (in inglese *Distributed Ledger*, DLT, ossia un archivio di informazioni condiviso e sincronizzato), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell’ambito di applicazione della legislazione dell’Unione in materia di servizi finanziari;

– al fine di consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela

degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza, ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito;

– per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito (DLT *pilot regime*), con le disposizioni del Capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari;

– altresì, il Capo I, sezione VII, del decreto in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

e considerato peraltro che:

– l'articolo 18 del citato regolamento (UE) 2022/858 prevedeva che gli Stati membri adottassero e pubblicassero, entro il 23 marzo 2023, le disposizioni necessarie per conformarsi alla normativa europea sulla nuova definizione degli strumenti finanziari, al fine di includervi gli strumenti emessi mediante tecnologia a regime distribuito;

– le disposizioni del decreto-legge in titolo appaiono riconducibili alla materia della tutela del risparmio e dei mercati finanziari, rientrando nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione,

propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(551) Liliana SEGRE e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti

(Parere alla 7^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 3, comma 1, si rappresenta l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato a istituire i bandi di selezione dei progetti per le iniziative celebrative ivi contemplate;

– all'articolo 4, comma 2, si rappresenta l'opportunità di indicare un termine per l'adozione del decreto ministeriale finalizzato alla definizione delle misure di defiscalizzazione ivi previste;

– si rappresenta la necessità di aggiornare all'anno in corso la decorrenza della norma sulla quantificazione dell'onere, di cui all'articolo 5, nonché quella recante la copertura finanziaria, di cui all'articolo 6, attualmente previste a decorrere dall'anno 2022.

La Sottocommissione conviene.

(444) ROSA e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale

(498) Elisa PIRRO e altri. – Istituzione della Giornata nazionale della consapevolezza sulla morte perinatale e infantile

(Parere alla 10^a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)

Il presidente TOSATO (*LSP-PSd'Az*), relatore, dopo aver esaminato i disegni di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

– all'articolo 1, comma 3, del disegno di legge n. 444, valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare come facoltà la disposizione ivi prevista, al fine di rispettare l'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti territoriali;

– all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 498, valuti la Commissione di merito l'opportunità di formulare come facoltà la previsione relativa all'organizzazione di iniziative di formazione, aggiornamento e sensibilizzazione da parte dei soggetti e delle strutture ivi indicati;

– al medesimo articolo 1, comma 2, del disegno di legge n. 498, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire la parola «*partner*» con una terminologia legislativa più specifica.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 15.

Plenaria

46^a Seduta

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(632) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente BALBONI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, sottolineando che l'articolo 1 dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2023, delle attività di assistenza e di accoglienza, già autorizzate dal decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, in favore delle persone richiedenti la protezione temporanea a causa della crisi ucraina. Tra queste, è contemplata la prosecuzione delle forme di accoglienza diffusa, nel limite di 7.000 posti, tramite convenzioni territoriali tra regioni, enti del terzo settore e privati, previo nulla osta del Dipartimento della protezione civile.

Dispone, altresì, la prosecuzione delle forme di sostentamento per l'assistenza delle persone titolari di protezione temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione, nonché un incremento del contributo forfettario *un tantum* per l'ampliamento dei servizi sociali offerti dai comuni che ospitano un significativo numero di soggetti richiedenti il permesso di protezione temporanea. Difatti, a seguito di un intervento emendativo della Camera, il Dipartimento degli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno è autorizzato a procedere al trasferimento pro quota delle predette risorse in favore dei comuni beneficiari, sulla base delle risultanze di un censimento aggiornato.

Per lo stesso fine di garantire la continuità della gestione emergenziale, il comma 2 dell'articolo 1 autorizza il Dipartimento della protezione civile a disporre, con proprie ordinanze, la rimodulazione delle misure in questione, ai sensi dell'articolo 25 del codice della protezione civile.

Il comma 3 individua la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle misure in parola nel Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile.

I commi 4 e 5 dispongono degli incrementi di spesa per l'anno 2023, volti ad assicurare il potenziamento delle strutture di prima accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, nonché delle politiche e dei servizi dell'asilo.

Infine, il comma 6 attribuisce al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'onere di verificare, entro il 30 aprile 2023, i costi effettivamente sostenuti per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale, nonché di estenderne il godimento in favore dei profughi ucraini, a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani, fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, reca la proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, fino al 31 dicembre 2023.

L'articolo 2 inerisce, invece, ai permessi di soggiorno già rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea con scadenza al 4 marzo 2023, in adesione alla decisione di esecuzione n. 382 del 2022 del Consiglio dell'Unione europea: di tali permessi di soggiorno è ammessa una proroga fino al 31 dicembre 2023, fatta salva la possibilità di sopravvenuta inefficacia o revoca nel caso in cui il medesimo Consiglio decida per la cessazione della protezione temporanea.

L'articolo 2-*bis* – anch'esso introdotto nel corso dell'esame alla Camera – proroga, sempre fino al 31 dicembre 2023, la possibilità, riconosciuta ai professionisti residenti in Ucraina, di esercitare temporaneamente la professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario all'interno del territorio italiano, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private.

L'articolo 3, intervenendo sull'articolo 31-*bis* del decreto-legge n. 21 del 2022, istituisce un contributo – in luogo del precedente rimborso per i costi sostenuti – in favore dei comuni ospitanti i minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, fermo rimanendo l'importo massimo di 100 euro al giorno pro capite. Si identifica, inoltre, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno come struttura di supporto incaricata della gestione dell'emergenza in parola.

I comuni interessati ad ottenere il contributo testé indicato sono tenuti a presentare istanza entro il 30 settembre 2024.

Proprio in ragione dell'elevato numero di richieste di protezione internazionale derivanti dal conflitto bellico, l'articolo 4 autorizza la Commissione nazionale per il diritto di asilo ad avvalersi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, di non più di dieci unità di lavoratori con contratto a tempo determinato, che siano in possesso dei requisiti professionali necessari ad integrare le competenze della Commissione.

L'articolo 5 dispone un incremento del Fondo per le emergenze nazionali, pari a 61,5 milioni di euro per il 2023, e ne contempla la conseguente copertura finanziaria.

Infine, l'articolo 6 disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge in esame.

Non essendovi richieste di intervento, l'avvio della discussione generale è rinviato ad altra seduta.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 15 di domani, mercoledì 5 aprile 2023.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(591) Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo 2023.

Il relatore DE PRIAMO (*FdI*) presenta l'emendamento di coordinamento formale Coord. 1 (pubblicato in allegato).

Il sottosegretario MOLTENI fa presente che è in corso un'attività istruttoria tra il Ministero dell'interno e gli altri dicasteri interessati, al fine di addivenire alla predisposizione dei pareri, a partire dagli emendamenti riferiti agli articoli iniziali del decreto-legge.

Il PRESIDENTE auspica che, a partire dalla giornata di domani, vi siano le condizioni per iniziare le votazioni degli emendamenti riferiti ai primi articoli.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) ritiene preferibile iniziare le votazioni una volta acquisiti i pareri del relatore e del Governo su tutti gli emendamenti, in modo da disporre di un quadro d'insieme definito.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto di tale posizione, osserva che, in ogni modo, alcuni emendamenti riferiti ai primi articoli risultano condivisi dai Gruppi di maggioranza e di minoranza, il che potrebbe rendere praticabile l'ipotesi di iniziare le votazioni sulla base dell'acquisizione di una parte soltanto dei pareri.

Ritiene quindi opportuno rinviare il prosieguo dell'esame del provvedimento alla giornata di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PROPOSTA DI NOMINA DEL PROFESSOR BLANGIARDO A PRESIDENTE DELL'ISTAT (ATTO N. 4)

Il PRESIDENTE comunica di aver richiesto alla Presidenza del Senato, ai sensi dell'articolo 139-*bis*, comma 2, del Regolamento, la proroga di dieci giorni del termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina del professor Blangiardo a Presidente dell'ISTAT (Atto n. 4), dal momento che il termine di venti giorni dall'assegnazione è venuto in scadenza lo scorso 30 marzo.

Il Presidente del Senato, con successiva comunicazione, ha accordato la proroga richiesta.

La Commissione prende atto.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, il prossimo 26 aprile, si terrà una riunione interparlamentare organizzata dalla Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, incentrata su uno scambio di opinioni e contributi tra parlamentari nazionali e parlamentari europei sulla riforma del sistema elettorale europeo.

A tale iniziativa sarà possibile partecipare sia in presenza sia da remoto.

Al riguardo, fa presente che è auspicabile la presenza di un rappresentante di questa Commissione.

Il senatore PARRINI (*PD-IDP*) chiede di valutare l'avvio dell'esame del disegno di legge a sua prima firma n. 552, n materia di disciplina della Commissione per la verifica degli statuti e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, assegnato alla Commissione in sede redigente.

Il PRESIDENTE fornisce rassicurazione circa l'avvio dell'esame nella prossima settimana.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta convocata alle ore 20 di oggi e la seduta convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 5 aprile, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 591
(al testo del decreto-legge)

COORD. 1

IL RELATORE

Al testo del decreto-legge apportare le seguenti modificazioni.

all'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: «stagionale» è inserito il segno di interpunzione: «,» e la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo»;

al comma 2, le parole: «al Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alle Camere»;

al comma 3, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

al comma 4, la parola: «triennio» è sostituita dalle seguenti: «triennio 2023-2025»;

all'articolo 2:

la numerazione: «5.0.1», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «5.01»;

al comma 1:

all'linea, la parola: «decreto-legislativo» è sostituita dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo»;

alla lettera a):

al numero 2), le parole: «della questura» sono sostituite dalle seguenti: «dalla questura»;

al numero 3), capoverso 5.0.1, la parola: «disposizione."» è sostituita dalla seguente: «disposizione";»;

al numero 4), capoverso 5-quater, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «conseguono» e le parole: «permesso di soggiorno."» sono sostituite dalle seguenti: «permesso di soggiorno";»;

al numero 5), capoverso 6-bis, la parola: «nazionale."» è sostituita dalla seguente: «nazionale";»;

alla lettera b), la parola: «6-bis."» è sostituita dalla seguente: «6-bis";»;

alla lettera c), capoverso Art. 24-bis:

al comma 1, dopo le parole: «comma 8, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «previsto al comma 4» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al comma 2, le parole: «presente decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «presente testo unico»;

all'articolo 3:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

alla lettera c), capoverso 2-bis, al terzo periodo, le parole: «corredata dalla» sono sostituite dalle seguenti: «corredata della» e, al quarto periodo, la parola: «consegue» è sostituita dalla seguente: «conseguono»;

alla lettera e), capoverso 4-bis, la parola: «in-house» è sostituita dalle seguenti: «in house»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 4:

al comma 1, all'alinea, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

all'articolo 5:

al comma 2:

all'alinea, le parole: «L'articolo 1, comma 4-quater,» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 4-quater dell'articolo 1»;

al capoverso 4-quater, la parola: «CCNI» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale integrativo del personale», le parole: «CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021» sono sostituite dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2019-2021» e le parole: «è agente» sono sostituite dalle seguenti: «ha qualifica di agente»;

all'articolo 6:

al comma 1, le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998»;

al comma 3, le parole: «decreto legislativo 18 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016»;

al comma 4, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

all'articolo 7:

al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «in motivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «in permesso di soggiorno per motivi di lavoro,»;

all'articolo 8:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al testo unico di cui al decreto»;

alla lettera a), le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «, al comma 3, alinea,»;

al comma 2, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 3, dopo le parole: «e 12-bis» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «n. 7-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 7-bis)»;

all'articolo 9:

al comma 1, le parole: «si trovi in un paese terzo» sono sostituite dalle seguenti: «si trova in un Paese terzo»;

al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

al comma 3, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

all'articolo 10:

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al».

**2^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)**

Martedì 4 aprile 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,05

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

Plenaria

36^a Seduta

Presidenza del Presidente
BONGIORNO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Delmastro Delle Vedove.

Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in videoconferenza, il dottor Marcello Viola, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore SALLEMI (*FdI*) illustra il disegno di legge in titolo che reca disposizioni per adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 in materia di Registro distribuito (Capo I, sezioni da I a VI) ed introdurre misure di semplificazione della sperimentazione *FinTech* (Capo I, sez. VII).

Il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (DLT), di cui le cripto-attività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle cripto-attività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari.

Viene creato un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, la tecnologia delle cosiddette *blockchain*. L'obiettivo del decreto è consentire lo sviluppo delle cripto-attività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 5, 6,7, 10, 12, 26 e 30.

L'articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale individuandone le caratteristiche per le finalità previste dal citato Regolamento UE, come ad esempio l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli. In particolare, tali registri devono consentire di identificare in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, consentendone la circolazione; devono consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali e di estrarre copia in formato elettronico per i fini previsti dalla legge; devono consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9 (cfr. relativa scheda); devono garantire l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni.

Gli articoli 5 e 6 definiscono un sistema di regole equivalenti a quelle previste nei regimi cartolari e scritturali in merito a legittimazione, effetti del possesso in buona fede ed eccezioni opponibili rispetto alla scritturazione del registro.

Analogamente, l'articolo 7 contiene la disciplina relativa alle modalità di determinazione della legittimazione in assemblea all'intervento e al diritto di voto, riferite alle scritturazioni del registro.

L'articolo 10 contiene la disciplina degli adempimenti concernenti i libri sociali, affidando all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali e di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti.

In particolare, il comma 1 affida all'emittente il compito di assolvere agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritturazioni del registro.

Il comma 2 affida allo stesso soggetto emittente, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del codice civile, di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale. Tale deroga trova un limite nel disposto del comma 5 del medesimo articolo 2215-*bis* del Codice civile, la cui applicazione è fatta salva: di conseguenza resta fermo che i libri, i repertori e le scritture tenuti con strumenti informatici, secondo quanto previsto dal codice civile e dal medesimo articolo 2215-*bis*, hanno l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2709 (efficacia probatoria contro l'imprenditore) e 2710 (efficacia probatoria tra imprenditori) del medesimo codice civile.

L'articolo 12 interviene in materia di emissione in forma digitale degli strumenti finanziari, al fine di disciplinare le modalità di pubblicazione in forma elettronica, anche tramite il registro per la circolazione digitale, delle informazioni riguardanti l'emissione di azioni (comma 1), obbligazioni di società per azioni (comma 2), obbligazioni di società a responsabilità limitata (comma 3), ulteriori titoli di debito diversi dai precedenti (comma 4), azioni o quote di OICR – organismi di investimento collettivo del risparmio (comma 6). Si disciplina inoltre il regime di pubblicità digitale delle modifiche di termini e condizioni di emissione dei titoli di debito (comma 5).

Il comma 1 dispone che, ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro.

Il comma 2 dispone che, ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni delle società per azioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

Il comma 3, con riguardo all'emissione in forma digitale di titoli di debito delle società a responsabilità limitata, dispone che debbano risultare univocamente connessi a ciascun titolo di debito e siano resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le con-

dizioni dell'emissione nonché: a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile; b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e all'ammontare della medesima; c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti.

Il comma 4 estende, in quanto compatibile, la disciplina di cui al comma 3 all'emissione in forma digitale di ulteriori titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3.

Il comma 5 prevede che le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione in forma digitale di titoli obbligazionari di società per azioni, società a responsabilità limitata, e di ulteriori titoli di debito – diversi dai precedenti – la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano, siano rese tempestivamente disponibili con le stesse modalità previste per la procedura di emissione di tali titoli.

Il comma 6 disciplina l'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

L'articolo 26 definisce il regime di responsabilità civile del responsabile del registro, il quale risponde nei confronti dell'emittente, del soggetto a cui favore siano effettuate le scritturazioni o di colui a favore del quale avrebbero dovuto essere effettuate, per i danni derivanti dalla tenuta del registro. Il responsabile del registro risponde altresì dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni stesse.

L'articolo 30 prevede sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative (commi 1 e 3). Il comma 2 reca una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro. Si introducono sanzioni amministrative anche per la violazione delle disposizioni di derivazione europea applicabili alle infrastrutture di mercato DLT, rispetto alle quali non siano già previste sanzioni dalla normativa vigente (comma 4). Il comma 5, con riguardo all'irrogazione delle sanzioni ivi previste stabilisce l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 194-*bis*, 195, 195-*bis* del TUF.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, il relatore propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

(591) *Conversione in legge del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare*

(Parere alle 1^a Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Il presidente BONGIORNO (*LSP-PSd'Az*) relatore, illustra gli emendamenti di competenza della Commissione Giustizia, che sono quelli riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, il quale oltre a inasprire le pene per i delitti concernenti l'immigrazione clandestina, introduce anche la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

Ricorda sinteticamente che l'articolo 8 al comma 1, lettera a) interviene sulle cornici edittali delle fattispecie delittuose previste dai commi 1 e 3 dell'articolo 12 del TU immigrazione innalzando di un anno i rispettivi limiti minimi e massimi di pena detentiva. Il comma 1, lettera b) introduce, nel testo unico sull'immigrazione, l'articolo 12-*bis*, che disciplina la nuova fattispecie di reato di morte e lesioni come conseguenza di delitti in materia di immigrazione clandestina.

L'elemento aggiuntivo che però caratterizza la nuova fattispecie rispetto alle condotte di cui all'articolo 12 TU immigrazione è la causazione non voluta di un evento in danno delle persone trasportate, o comunque oggetto dell'attività di immigrazione clandestina.

Il comma 3 dell'articolo 12-*bis* TU immigrazione disciplina le aggravanti per la nuova fattispecie di reato.

Il comma 4 dell'articolo 12-*bis* TU immigrazione stabilisce che, per il nuovo delitto aggravato dalle circostanze di cui al comma 3, le attenuanti si computano solo dopo la determinazione della pena per il reato aggravato.

In relazione agli emendamenti oggetto del parere fa presente che alcuni di essi ripropongono nel merito lo *status quo ante* con la soppressione di tutto o parte dell'articolo 8 o con la modifica del medesimo, al fine di ripristinare la legislazione precedente. Segnala inoltre che gli emendamenti 8.2, 8.3 e 8.9 escludono dai reati le attività di soccorso umanitario eliminando il riferimento alle operazioni prestate in Italia e agli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti sul territorio dello Stato. Infine, l'emendamento 8.0.1 dispone l'abolizione dei reati d'ingresso e soggiorno illegali.

Non essendovi osservazioni da formulare, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

La senatrice LOPREIATO (*M5S*) sottolinea l'importanza dell'emendamento 8.2 a sua prima firma.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere è approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(81) VERINI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione

(95) MIRABELLI e altri. – Disposizioni in materia di lite temeraria

(466) BALBONI e altri. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato

(573) MARTELLA e altri. – Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione

(616) Ada LOPREIATO. – Modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 81, 95, 466 e 573, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 616 e rinvio)

Il relatore BERRINO (*FdI*) illustra il disegno di legge 616 di iniziativa della senatrice Lopreiato il quale, analogamente al disegno di legge n. 95 d'iniziativa del senatore Mirabelli, e dell'articolo 8 del disegno di legge n. 573 del senatore Martella, modifica l'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria.

Il disegno di legge aggiunge un ulteriore comma nell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo un'ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o con colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa. La nuova disposizione stabilisce che il giudice, anche d'ufficio, rigettando la domanda di risarcimento, condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa non inferiore ad un quarto (come previsto anche nell'Atto Senato n. 95) della somma oggetto della domanda risarcitoria.

Poiché il contenuto del disegno di legge è connesso a quelli in materia di diffamazione e lite temeraria (rispettivamente il disegno di legge n. 573 e quello n. 95) che sono stati congiunti ai disegni di legge nn. 466 e 81 nella seduta del 29 marzo scorso, si propone la congiunzione dell'esame.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(586) ROMEO e Erika STEFANI. – Modifiche al codice penale in materia di circonvenzione di persone anziane

(Discussione e rinvio)

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo che introduce, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto delle truffe nei confronti delle persone anziane.

Il provvedimento, che si compone di due articoli, è la riproposizione dell'atto Senato n. 980, d'iniziativa del senatore Ostellari, già presentato e approvato dal Senato in prima lettura nel corso della XVIII legislatura.

Prima di passare al dettaglio dell'articolato, si sottolinea che nell'attuale sistema normativo l'età avanzata della vittima può rilevare a titolo di aggravante comune (cosiddetta minorata difesa), ai sensi dell'articolo 61 del codice penale, che qualifica come aggravante di tutti i reati «l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa» (n. 5). Il riferimento all'età della vittima è stato inserito nel codice penale dalla legge n. 94 del 2009, che ha codificato un orientamento della giurisprudenza che già individuava, tra le circostanze relative alla persona idonee a integrare una situazione di minorata difesa, l'età della persona offesa, solo nei casi in cui però l'età della vittima abbia determinato una sua particolare debolezza psichica o fisica.

Con la stessa finalità di tutela di soggetti deboli in ragione dell'età, la legge n. 94 del 2009 ha anche introdotto un'aggravante ad effetto speciale per il reato di truffa (articolo 640 del codice penale, secondo comma, numero 2-*bis*), che rende il delitto procedibile d'ufficio, nel caso in cui la truffa sia commessa «in presenza della circostanza di cui all'articolo 61 n. 5».

Infine, l'articolo 643 del codice penale, rubricato «Circonvenzione di persone incapaci», punisce infine con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 206 a 2.065 euro chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

L'articolo 1 del disegno di legge interviene proprio sul delitto di circonvenzione di incapace, di cui all'articolo 643 del codice penale, per inserire in un ulteriore comma la nuova fattispecie di circonvenzione di anziano.

La nuova fattispecie introduce dunque una ulteriore categoria di persone tra le vittime del delitto di cui all'articolo 643 del codice penale: coloro che, in ragione dell'età, versano in una condizione di debolezza e vulnerabilità. L'età, alla quale si riferisce – genericamente – la disposizione, sembra doversi ritenere quella senile, non solo in forza del titolo del disegno di legge, ma anche considerando che la minore età già rileva ai sensi del primo comma dell'articolo 643 del codice penale.

Il nuovo comma punisce, con la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 206 a 2.065 euro (la stessa pena prevista dal primo comma), chiunque – al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (le stesse finalità previste dal primo comma) – abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso.

Al riguardo, si sottolinea che il danno non deve necessariamente avere immediato carattere patrimoniale; la disposizione infatti fa generica-

mente riferimento ad un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per la vittima o per altri dannoso (si pensi a titolo esemplificativo al riconoscimento di un figlio); ciò che rileva è che l'atto produca un danno per la vittima medesima o per altri.

Per quanto riguarda il concetto di induzione, già presente al primo comma dell'articolo 643 del codice penale, la giurisprudenza ha nel tempo contribuito a delinearne gli elementi costitutivi. La Cassazione ha affermato che costituisce induzione ogni attività diretta a convincere, a persuadere (Cass., sez. II, Sentenza 26 marzo 2018, n. 13968) e che pertanto la condotta omissiva appare incompatibile con l'induzione (Cass., sez. II, Sentenza 19 novembre 1999, n. 13308). Secondo parte della giurisprudenza non può essere ricompresa nella nozione di induzione la semplice richiesta di compiere l'atto, ma la condotta di induzione si deve concretare in un'apprezzabile attività di suggestione, pressione morale e persuasione finalizzata a determinare, o quantomeno a rafforzare, la volontà minorata del soggetto passivo (Cass., sez. II, Sentenza 2 luglio 2015, n. 28080). Altra parte della giurisprudenza ritiene invece che l'attività di induzione possa consistere anche in un qualsiasi comportamento o attività, come una semplice richiesta, cui la vittima, per le sue minorate condizioni, non sia capace di opporsi e che la porti quindi a compiere atti privi di alcuna causale, che ella in condizioni normali non avrebbe compiuto e che siano per lei pregiudizievoli e favorevoli all'agente (Cass., sez. II, Sentenza 19 giugno 2009, n. 18583).

L'articolo 2 del disegno di legge interviene infine sull'articolo 165 del codice penale, prevedendo che, anche in caso di condanna per i reati di truffa (articolo 640 del codice penale) e di circonvenzione di incapace (articolo 643 del codice penale), la sospensione condizionale della pena per il reo sia subordinata al risarcimento integrale del danno alla parte offesa.

Il PRESIDENTE auspica una discussione che consenta di meglio precisare alcuni profili della nuova fattispecie di reato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(592) Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza

(468) SCARPINATO e altri. – Modifiche agli articoli 623-ter e 649-bis del codice penale, in materia di disposizioni sulla procedibilità

(474) Erika STEFANI. – Modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato

(Discussione congiunta e rinvio)

Il relatore ZANETTIN (*FI-BP-PPE*) illustra il disegno di legge in titolo di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il provvedimento origina dalla considerazione che il decreto legislativo n. 150 del 2022 (la cosiddetta Riforma Cartabia) ha aumentato i casi di reati per i quali la procedibilità è subordinata alla proposizione di que-

rela da parte della persona offesa. Come si precisa anche nella relazione illustrativa del disegno di legge «a fronte di questo intervento – che si ritiene di confermare (...) – sono però emersi alcuni problemi con riferimento a due diversi profili». I profili cui si fa riferimento nella relazione riguardano gli effetti di questa riforma, da un lato, quando la persona offesa non si trovi nelle condizioni di compiere liberamente le proprie scelte e, dall'altro lato, per i reati per i quali la legge prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ma che possono essere connotati dalla difficoltà di reperire prontamente la persona offesa. Su questi aspetti, il Governo ha ritenuto di intervenire con la proposta normativa in esame.

Nel merito l'articolo 1 dell'Atto Senato 592 è volto a rendere procedibili d'ufficio tutti i reati procedibili a querela ove ricorra l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, di cui all'articolo 270-*bis*.1, primo comma, del codice penale o l'aggravante derivante dall'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, di cui all'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale. In particolare, il comma 1 reca l'aggiunta di un sesto comma all'articolo 270-*bis*.1 del codice penale volto a prevedere che per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'articolo 270-*bis*.1 medesimo, vale a dire dalla finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si procede sempre d'ufficio. Il comma 2, invece, aggiunge un quinto comma all'articolo 416-*bis*.1 del codice penale volto a prevedere che, per i delitti aggravati dalla circostanza di cui al primo comma dell'articolo 416-*bis*.1 medesimo, vale a dire l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose, si procede sempre d'ufficio.

L'articolo 2 include il delitto di lesione personale previsto dall'articolo 582 del codice penale fra i delitti per i quali l'articolo 71 del decreto legislativo 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) prevede la procedibilità d'ufficio qualora essi siano aggravati dall'essere stati commessi da persona sottoposta a una misura di prevenzione personale durante il periodo di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione.

L'articolo 3, comma 1, del disegno di legge riscrive il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, il quale, nella sua formulazione vigente, prevede che in caso di delitto perseguibile a querela di parte si procede all'arresto in flagranza soltanto qualora la querela sia proposta, anche con dichiarazione orale resa all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente sul luogo. La remissione della querela impone l'immediata liberazione dell'arrestato. Il disegno di legge modifica il comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, consentendo l'arresto, anche nel caso in cui la querela non sia contestualmente presentata in quanto la persona offesa risulti essere non prontamente rintracciabile. In questi casi il nuovo comma 3 consente la presentazione sopravvenuta della querela, entro il termine di quarantotto ore dall'arresto. L'arrestato è quindi immediatamente liberato: se la querela non è proposta nel

termine di quarantotto ore dall'arresto; se la persona offesa dichiara di rinunciare o rimette la querela proposta. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto all'arresto sono tenuti, comunque, ad effettuare tempestivamente ogni utile ricerca della persona offesa. Nel caso in cui la persona offesa è presente o rintracciata, la querela può essere proposta anche – in forma semplificata – con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria, ferma la necessità di rendere alla persona offesa, anche con atto successivo, le informazioni di cui all'articolo 90-*bis*. Il comma 2 dell'articolo 3 interviene sul comma 3 dell'articolo 381, del codice di procedura penale, il quale prevede, nella sua formulazione vigente che, nel caso in cui si tratti di delitto perseguibile a querela, l'arresto (facoltativo) in flagranza possa essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Il disegno di legge introduce nel comma 3 – similmente a quanto previsto con riguardo al comma 3 dell'articolo 380 del codice di procedura penale – la previsione per la quale anche nel caso di proposizione della querela in forma semplificata, resta la necessità di rendere alla persona offesa le informazioni di cui all'articolo 90-*bis* del codice di procedura penale. Tale obbligo informativo può essere assolto, precisa sempre la disposizione, anche con atto successivo.

Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state introdotte nell'articolo 3 alcune disposizioni (nuovi commi 3 e 4) volte incidere sulla disciplina del giudizio direttissimo, per coordinarla con le nuove disposizioni in materia di arresto in flagranza obbligatorio per i delitti procedibili a querela. Le novelle modificano infatti l'articolo 449 del codice di procedura penale e l'articolo 558 del codice di procedura penale – che recano rispettivamente la disciplina del giudizio direttissimo e quella del giudizio direttissimo nel rito monocratico – per specificare che nel caso di arresto obbligatorio in flagranza per reati procedibili a querela, il giudice deve sospendere il processo nel caso in cui manchi la querela e la convalida dell'arresto intervenga prima del termine per la proposizione della stessa. La sospensione è revocata se sopravvengono la querela o la rinuncia a proporla o se decorre il termine (delle 48 ore) per la proposizione della stessa.

L'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Gli altri due disegni di legge connessi (Atto Senato 468, di iniziativa del senatore Scarpinato e Atto Senato 474, di iniziativa della senatrice Stefani) presentano una portata più limitata intervenendo unicamente in materia di procedibilità dei reati e in particolare nei casi di reati aggravati dalla finalità di terrorismo o dal vincolo associativo mafioso.

Più nel dettaglio l'articolo unico del disegno di legge n. 468, al comma 1, lett. a) aggiunge un ulteriore comma all'articolo 623-*ter* del codice penale, il quale prevede che per i reati di lesioni personali, lesioni personali stradali, sequestro di persona, violenza privata, minaccia e violazione di domicilio, attualmente perseguibili a querela, si procede d'ufficio qualora ricorra una delle circostanze aggravanti ad effetto speciale di

cui agli articoli 270-*bis*.1, primo comma (cioè la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico), e 416-*bis*.1, primo comma (cioè l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose). La lettera b) del comma 1 invece aggiunge un ulteriore comma all'articolo 649-*bis* del codice penale, il quale reca una disposizione parallela all'articolo 623-*bis* del codice penale ma con riguardo alla procedibilità d'ufficio di alcuni reati contro il patrimonio (furto, turbativa violenta del possesso di cose mobili e danneggiamento) in presenza delle già ricordate circostanze aggravanti ad effetto speciale.

Il disegno di legge n. 474, di iniziativa della senatrice Stefani, reca modifiche al codice penale in tema di procedibilità di ufficio per reati commessi da associazioni di tipo mafioso e procedibilità d'ufficio per ipotesi di furto aggravato. Più nel dettaglio il provvedimento si compone di un solo articolo. Il comma 1 dell'articolo unico modifica il secondo comma dell'articolo 582 del codice penale, inserendo tra i casi nei quali il delitto di lesione personale è perseguibile d'ufficio anche l'ipotesi nella quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 416-*bis*.1, primo comma, del codice penale (cioè l'aver commesso il fatto avvalendosi del vincolo associativo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose). Il comma 2 dell'articolo unico interviene sull'ultimo comma dell'articolo 605 del codice penale, il quale prevede la procedibilità a querela del reato di sequestro di persona non aggravato, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. Il disegno di legge aggiunge anche l'ipotesi nella quale ricorra la circostanza aggravante «mafiosa» (articolo 416-*bis*.1). Il comma 3, modificando il terzo comma dell'articolo 610 del codice penale, è volto a prevedere la procedibilità d'ufficio per il reato di violenza privata qualora ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 416-*bis*.1 del codice penale.

Il comma 4, infine, riscrive l'ultimo comma dell'articolo 624 del codice penale, il quale disciplina la procedibilità del reato di furto prevedendo che il delitto sia punibile a querela della persona offesa salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7 (l'aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità), e 625 (circostanze aggravanti del reato di furto) o se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-tv* e che la Presidenza del Senato

ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che della seduta sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità sono dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni: audizione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 28 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione del dottor Marcello Viola, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Prende la parola il dottor VIOLA.

Il PRESIDENTE, preso atto dei problemi tecnici dell'audio del collegamento da remoto, che non consentono di poter continuare a svolgere correttamente l'audizione, ne propone il rinvio.

Poiché non si fanno osservazioni l'audizione è rinviata.

La seduta termina alle ore 16,10.

3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e difesa)

Martedì 4 aprile 2023

Plenaria
23^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MENIA

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Isabella Rauti e per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Silli.

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE REFERENTE

(563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 marzo.

Il presidente MENIA, nel chiudere la discussione generale, comunica che sono pervenuti i prescritti pareri, tra cui quello non ostativo della Commissione bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone, quindi, in votazione il mandato al relatore Speranzon a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento della relazione orale.

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA

(632) *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2023, n. 16, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina*, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il senatore BARCAIUOLO (*Fdl*), relatore, illustra il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2023, recante disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla 1^a Commissione.

Il decreto-legge in esame, composto – a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati – da 8 articoli e da 1 allegato, è finalizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2023, il termine dello stato di emergenza e delle misure di assistenza e accoglienza in favore delle persone provenienti dall'Ucraina, già disposti ai sensi dei decreti-legge nn. 21, 50 e 115 del 2022.

In particolare l'articolo 1 dispone la proroga delle attività di assistenza e accoglienza conseguenti alla crisi ucraina, ovvero la prosecuzione dell'accoglienza diffusa a beneficio dei profughi ucraini, l'elargizione dei contributi di sostentamento, l'erogazione di un contributo una tantum per il rafforzamento, in via temporanea, dei servizi sociali e destinato ai comuni che ospitano un significativo numero di persone richiedenti la protezione temporanea e la prosecuzione della garanzia di accesso all'assistenza sanitaria sul territorio nazionale per i richiedenti e titolari della protezione temporanea a condizioni di parità con i cittadini italiani.

L'articolo 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, proroga fino al 31 dicembre 2023 lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto in Ucraina al fine di garantire la prosecuzione delle attività di soccorso e assistenza della popolazione ucraina svolte, sempre in territorio estero, dal Servizio nazionale nell'ambito del Meccanismo unionale di protezione civile.

Ricorda a tal riguardo come i profughi provenienti dall'Ucraina registrati in Europa e beneficiari della protezione temporanea o di altri regimi di protezione nazionale – stando ai dati forniti dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati ed aggiornati a marzo 2023 – ammontano ad oltre 5 milioni di persone.

A sopportare il carico più gravoso, in termini di strumenti di assistenza attivati e di risorse rese disponibili, e proporzionalmente al rispettivo peso demografico, sono certamente i Paesi geograficamente più prossimi all'Ucraina.

Relativamente agli aspetti di interesse per la Commissione esteri e difesa, si precisa come essi si rinvengano principalmente in relazione all'articolo 5 – che reca le disposizioni finanziarie del provvedimento – laddove incrementa il Fondo per le emergenze nazionali per il 2023, e dispone la copertura degli oneri complessivi del decreto-legge.

Per la copertura degli oneri complessivi del provvedimento – quantificati in poco più di 299 milioni di euro per l'anno 2023 – si provvede, quanto a circa 276,59 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa dei seguenti Ministeri: economia e finanze (con una riduzione di quasi 112 milioni di euro), imprese e *made in Italy* (per 4 milioni di euro), lavoro e politiche sociali (per 10 milioni), giustizia (per 20 milioni), affari esteri e cooperazione internazionale (per 20 milioni), istruzione e merito (per 15 milioni), interno (per 18,7 milioni), ambiente e sicurezza energetica (per 15 milioni), infrastrutture e trasporti (per 20 milioni), università e ricerca (per 7,5 milioni), difesa (per 15 milioni), cultura (per 8 milioni), turismo (per 5 milioni), agricoltura, sovranità alimentare e foreste (per 5 milioni) e salute (per 1,5 milioni).

Nello specifico la riduzione per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è – come anticipato – pari a complessivi 20 milioni di euro, che insistono sulla Missione «L'Italia in Europa e nel mondo», ed in particolare per 7 milioni a valere, rispettivamente, sui Programmi «Italiani nel mondo e politiche migratorie» e «Promozione della pace e della sicurezza internazionale», e per 6 milioni a valere sul programma «Cooperazione allo sviluppo».

La riduzione per il Ministero della difesa, viceversa, è pari a 15 milioni di euro, ed insiste per intero sulla Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare sul Programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza».

Al termine della sua esposizione, il relatore dà conto di una conferente bozza di parere favorevole che recepisce i contenuti della relazione testé svolta.

Il sottosegretario per gli affari esteri e la cooperazione internazionale SILLI si esprime favorevolmente in merito a tale proposta di parere.

Interviene, in sede di dichiarazione di voto, il senatore ALFIERI (*PD-IDP*). Nel ricordare che il disegno di legge all'esame della Commissione rinnova i precedenti decreti per la protezione temporanea delle persone provenienti dall'Ucraina, adottati nello scorso 2022, esprime l'auspicio che una simile assistenza possa essere applicata anche in futuro in analoghe situazioni, e dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla bozza di parere presentata dal relatore.

Il senatore MARTON (*M5S*) interviene in dichiarazione di voto, palesando il voto favorevole del proprio Gruppo.

Prima verifica del numero legale, il presidente MENIA pone, quindi, in votazione lo schema di parere favorevole (pubblicato in allegato), che risulta approvato.

La seduta termina alle ore 13,55.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 632**

La Commissione affari esteri e difesa,

esaminato il disegno di legge in titolo per gli aspetti di propria competenza;

espresso apprezzamento per l'intento complessivo del provvedimento, finalizzato a garantire la proroga delle misure di protezione temporanea e di assistenza a favore delle persone in fuga dal conflitto in corso in Ucraina;

preso atto che l'articolo 5 del decreto-legge in via di conversione dispone che alla copertura degli oneri derivanti dal provvedimento si provveda, quanto ad euro 276.588.800, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti delle Missioni e dei Programmi di spesa di taluni Ministeri, tra cui il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero della difesa;

preso in particolare atto che la riduzione degli stanziamenti a carico del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale risulta pari a complessivi 20 milioni di euro, e che essa insiste sulla Missione «L'Italia in Europa e nel mondo», a valere, per una quota pari a 6 milioni di euro, anche sul programma «Cooperazione allo sviluppo»;

preso altresì atto della riduzione degli stanziamenti a carico del Ministero della difesa, pari a 15 milioni di euro, che insiste interamente sulla Missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare sul Programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza»;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Martedì 4 aprile 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 31

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Intervengono il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR Fitto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Matilde Siracusano.

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,10

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze e tesoro)

Martedì 4 aprile 2023

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 12

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 14,40

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR PIERO CIPOLLONE, VICE DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR MASSIMO DORIA, VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO CIRCOLAZIONE MONETARIA E PAGAMENTI AL DETTAGLIO, E DELLA DOTTORESSA BARBARA LUPI, DIRETTORE ADDETTA AL DIPARTIMENTO MERCATI E SISTEMI DI PAGAMENTO, DELLA BANCA D'ITALIA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL PROGETTO DI ATTO LEGISLATIVO DELL'UNIONE EUROPEA N. COM(2022) 546 DEFINITIVO

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 13

Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA

Orario: dalle ore 14,40 alle ore 15,30

AUDIZIONI INFORMALI DEL DOTTOR PIERO CIPOLLONE, VICE DIRETTORE GENERALE, DEL DOTTOR MASSIMO DORIA, VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO CIRCOLAZIONE MONETARIA E PAGAMENTI AL DETTAGLIO, E DELLA DOTTORESSA

BARBARA LUPI, DIRETTORE ADDETTA AL DIPARTIMENTO MERCATI E SISTEMI DI PAGAMENTO, DELLA BANCA D'ITALIA, E DEL DOTTOR SALVATORE LO GIUDICE, RESPONSABILE DELL'UFFICIO POST TRADING DELLA DIVISIONE MERCATI, DELL'AVVOCATO MARIA TECLA RODI, CONSIGLIERE DELL'UFFICIO POST TRADING DELLA DIVISIONE MERCATI, E DEL DOTTOR VITO RICCARDO CARRIERO, RESPONSABILE DELL'UFFICIO ATTIVITÀ PARLAMENTARE E DI GOVERNO, DELLA CONSOB, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 605 (D-L 25/2023 – STRUMENTI FINANZIARI IN FORMA DIGITALE E FINTECH)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 14

*Presidenza del Presidente
GARAVAGLIA*

Orario: dalle ore 16,15 alle ore 16,20

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

7^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica,
ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

Martedì 4 aprile 2023

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 15

Presidenza del Presidente
MARTI

Orario: dalle ore 13,35 alle ore 13,55

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA DI SANREMO E DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA SINFONICA SICILIANA, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 66 (SITUAZIONE IN CUI VERSANO LE ISTITUZIONI CONCERTISTICO-ORCHESTRALI)

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 16

Presidenza del Presidente
MARTI

indi della Vice Presidente
VERSACE

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,35

(Sospensione: dalle ore 15,10 alle ore 15,15)

AUDIZIONI INFORMALI DI RAPPRESENTANTI DELLA BANCA D'ITALIA E DELL'ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA (ABI), INTERVENUTI IN MERITO ALL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 155 E CONNESSI (INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FINANZIARIA NELLE SCUOLE)

Plenaria

26^a Seduta

Presidenza del Presidente

MARTI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE REDIGENTE

(317) ROMEO e altri. – Modifica alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di istituzione di un concorso tra le università italiane per la migliore installazione artistica a ricordo delle foibe

(533) MENIA e altri. – Modifiche alla legge 30 marzo 2004, n. 92, in materia di iniziative per la promozione della conoscenza della tragedia delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata nelle giovani generazioni

(548) GASPARRI. – Istituzione di un fondo per promuovere e sostenere l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «Viaggi del ricordo nei luoghi delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata e nelle terre di origine degli esuli»

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta sospesa nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta sono stati illustrati gli emendamenti al nuovo testo unificato (NT2) e presentate alcune riformulazioni, pubblicate in allegato al resoconto di quella seduta. Ricorda, altresì, che la Commissione affari costituzionali si è espressa con un parere non ostativo e informa che la Commissione bilancio non si è ancora espressa. Non si può pertanto procedere alle votazioni degli emendamenti.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(551) *Liliana SEGRE e altri. – Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti*

(Discussione e rinvio)

Il relatore VERDUCCI (*PD-IDP*) illustra il disegno di legge, a prima firma della senatrice Segre, ricordando innanzitutto che esso riproduce i contenuti di un analogo disegno di legge che era stato approvato dal Senato nella scorsa legislatura (AS 2317), ma non anche dalla Camera, per via della conclusione anticipata della legislatura. Coglie, peraltro, l'occasione per rivolgere un sentito ringraziamento nei confronti dei componenti della 7^a Commissione permanente della XVIII legislatura, e in particolare del Presidente Nencini, per il proficuo contributo che ha permesso di definire un testo sul quale si è registrata l'unanimità dei consensi.

Il provvedimento intende ricordare e celebrare nel 2024, a cento anni dal rapimento e dall'omicidio, la figura e il pensiero di Giacomo Matteotti, il deputato socialista vittima della violenza fascista.

Ricordare Giacomo Matteotti, un deputato, uomo politico, studioso che ha interpretato i sentimenti più alti dell'Italia e che non ha voluto piegarsi alla dittatura nascente, vuole avere quindi soprattutto il significato, prosegue il Relatore, di un monito a difendere la libertà e la democrazia, principi fondanti della Costituzione italiana.

Entrando nel merito dei contenuti dell'iniziativa legislativa, osserva che l'articolo 1 prevede che le celebrazioni siano finalizzate a promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.

L'articolo 2 prevede che lo Stato riconosca meritevoli di sostegno e finanziamento i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti. Tali progetti possono essere realizzati anche in collaborazione con soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso iniziative che possono sostanziarsi in attività celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative didattico-formative e culturali, per promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti (comma 1, lett. *a*). Le iniziative celebrative possono altresì sostanziarsi: nella promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la prima guerra mondiale e la sua morte (lett. *b*)); nella raccolta, conservazione, restauro, manutenzione e digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti, nonché nella pubblicazione di materiali inediti (lett. *c*)); nella promozione di iniziative didattiche e formative, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collabora-

zione con il Ministero dell'istruzione (lett. *d*)); nella realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa per il conseguimento delle finalità del disegno di legge, da svolgersi prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze e Roma (lett. *e*)).

I progetti sono presentati sulla base di un bando pubblico e sono selezionati da un organismo collegiale. Sia il bando, sia l'organismo sono disciplinati con un decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della cultura. I medesimi progetti sono finanziati per un importo complessivo pari a 350.000 euro annui per il triennio 2022-2024. Al riguardo, il Relatore segnala che in sede emendativa occorrerà aggiornare le annualità considerate (articolo 3).

Quanto all'articolo 4, esso prevede l'assegnazione alla Casa Museo Matteotti di Fratta Polesine, suo luogo di nascita, di una particolare dotazione economica (pari a 50.000 euro per il triennio considerato), oltre che per la promozione di eventi, per sostenere interventi di manutenzione e restauro necessari alla fruizione pubblica del museo medesimo e per la raccolta, catalogazione e digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti. L'articolo dispone inoltre che i soggetti privati che devolvono alla Casa Museo contributi finanziari, opere o altro materiale benefico di misure di defiscalizzazione, secondo quanto sarà stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della cultura.

Il Relatore si sofferma, indi, sull'onere finanziario complessivo e sulle modalità di copertura (di cui agli articoli 5 e 6), nonché sulle disposizioni relative all'entrata in vigore del disegno di legge (articolo 7).

Infine, invita i senatori a sottoscrivere il provvedimento in esame, anche al fine di rafforzare la richiesta della senatrice Segre di sottoporre all'Assemblea la dichiarazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, con conseguente applicazione della procedura abbreviata ivi prevista.

Il PRESIDENTE, dopo aver auspicato un'ampia convergenza sul provvedimento in titolo, dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice D'ELIA (*PD-IDP*), nel manifestare piena condivisione sulle finalità del disegno di legge, segnala l'opportunità che, in sede emendativa, all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), in cui si fa riferimento ai comuni in cui si svolgeranno prioritariamente gli eventi e le altre iniziative collegate alla celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, sia incluso anche il comune di Riano, in cui venne ritrovato il corpo senza vita del deputato.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale. Preso atto che il Relatore ed il Governo rinunciano alle repliche, propone di fissare

alle ore 12 di venerdì 14 aprile il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno al disegno di legge in titolo.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è, quindi, rinviato.

(403) ROMEO e altri. – Disposizioni per la promozione della pratica sportiva nelle scuole e istituzione dei Nuovi giochi della gioventù

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 29 marzo scorso.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato che alla scadenza del termine sono stati presentati 64 emendamenti e un ordine del giorno (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 marzo), informa di aver riformulato l'emendamento 2.4 in un testo 2, pubblicato in allegato. Fa altresì presente che il Ministro per lo sport e i giovani ha fatto sapere che concomitanti impegni istituzionali gli impediscono di partecipare all'odierna seduta, ma che è propria intenzione presenziare per il prosieguo della discussione.

Dichiara, quindi, aperta la fase di illustrazione degli emendamenti.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) illustra le proposte presentate dal proprio Gruppo riferite all'articolo 1 (1.1, 1.3, 1.6 e 1.8), chiarendo che esse sono orientate, pur nella condivisione sostanziale dei contenuti del provvedimento in esame, ad arricchire la nozione di formazione sportiva con un più complesso concetto di esperienza culturale e sportiva.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 1.5.

Sono date per illustrate le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 1.

Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 2.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) si sofferma, in particolare, sull'emendamento 2.1, precisando come esso sia inteso a recepire le indicazioni emerse nel corso dell'audizione del rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), organo apicale dell'ordinamento sportivo.

Ritiene, al riguardo, che il CONI, piuttosto che la società Sport e salute S.p.A., sia il soggetto titolato ad intrattenere i rapporti con gli organi istituzionali, e che ad esso debba necessariamente affiancarsi il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), in coerenza con i contenuti del provvedimento, che prevede, all'articolo 2, l'istituzione di una sezione dei Giochi dedicata agli studenti con disabilità. Dà indi conto degli emendamenti 2.5, 2.7, 2.11, 2.14, 2.15, 2.16 e 2.17.

Richiama infine l'attenzione sulla opportunità di sopprimere il comma 4 dell'articolo 2 del provvedimento, che circoscrive la partecipazione ai Giochi agli studenti che abbiano ottenuto la media della sufficienza nel semestre precedente a quello di svolgimento dei Giochi. Evidenza, al riguardo, la funzione inclusiva svolta dallo sport proprio per quegli studenti che incontrano difficoltà nel percorso scolastico.

Condividono tale considerazione la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) e il PRESIDENTE, il quale fa presente che nella riformulazione della propria proposta 2.4 (testo 2) è inclusa la soppressione del comma 4 in questione.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*), con riferimento all'emendamento 2.3 di cui è promotrice, vertente su analoga tematica, pone in luce la propria intenzione di non far venir meno la presenza della società Sport e salute S.p.A., quanto piuttosto di arricchire il confronto tra organi, aggiungendo ad essa il CONI e il CIP, la cui previsione è da ritenere assolutamente imprescindibile ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'iniziativa legislativa.

Nell'illustrare le altre proposte riferite all'articolo 2, sottolinea la rilevanza dell'emendamento 2.18, teso ad assicurare la partecipazione di diritto degli studenti vincitori della fase nazionale dei Giochi anche alle selezioni dei Giochi paralimpici della Gioventù, meglio noti come *European Para Youth Games-EPYG*.

Pone in luce, inoltre, l'importanza di fare riferimento, per quanto concerne le locuzioni relative alla presenza di disabilità, alla terminologia adottata dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge n. 18 del 2009.

Ha, quindi, la parola la senatrice ALOISIO (*M5S*) in merito all'emendamento 2.6, di cui è prima firmataria, diretto ad assicurare, nella partecipazione ai Giochi, un'equa rappresentanza di genere.

Si apre, sul punto, un breve dibattito, nel quale interviene, in primo luogo, la senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) per evidenziare che, per quanto condivisibile in linea di massima, l'integrazione proposta dalla senatrice Aloisio difficilmente può conciliarsi con il principio che il merito costituisce il fondamento della selezione sportiva.

Dopo che la senatrice D'ELIA (*PD-IDP*) ha fatto cenno all'opportunità di una riformulazione della proposta 2.6, tale da includere un più generale principio di promozione della parità di genere, il senatore CRISANTI (*PD-IDP*) si dichiara a favore di un nuovo testo nel quale si preveda che la partecipazione ai Giochi debba riflettere la composizione di genere del plesso scolastico.

Il presidente MARTI (*LSP-PSd'Az*), in qualità di relatore, preannuncia sin d'ora la propria disponibilità a valutare un'eventuale riformulazione dell'emendamento in questione.

La senatrice ALOISIO (*M5S*) passa, quindi, ad illustrare l'emendamento 2.9 orientato a favorire la partecipazione ai Giochi da parte degli studenti appartenenti alle famiglie meno abbienti.

Sono date per illustrate le ulteriori proposte emendative riferite all'articolo 2.

Si passa, quindi, all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 3.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*) illustra gli emendamenti 3.1, 3.5, 3.8, 3.13 e 3.14.

La senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) illustra l'emendamento 3.3.

Le restanti proposte riferite all'articolo 3 sono date per illustrate.

Si passa all'illustrazione delle proposte riferite all'articolo 4.

La senatrice RANDO (*PD-IDP*), su sollecitazione del Presidente, precisa, in relazione all'emendamento 4.5, che il proprio Gruppo ritiene l'avviamento alla pratica agonistica eccessivamente precoce negli istituti della scuola primaria. Illustra indi gli emendamenti 4.1, 4.9 e 4.0.1.

La senatrice ALOISIO (*M5S*) illustra l'emendamento 4.15.

Dopo che la senatrice VERSACE (*Az-IV-RE*) è intervenuta in merito alla propria proposta 4.16, sono dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Poiché nessuno chiede la parola per illustrare gli emendamenti all'articolo 5, questi ultimi sono dati per illustrati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE N. 403**Art. 2.****2.4 (testo 2)**

IL RELATORE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «sotto l'alto patronato della Presidenza della Repubblica,»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. La Commissione nazionale di cui all'articolo 3 presenta istanza per la concessione dell'alto patronato della Presidenza della Repubblica ai Giochi.»;

c) *sopprimere il comma 4;*

d) *al comma 6, sostituire le parole: «La presidenza della Repubblica» con le seguenti: «La Commissione nazionale di cui all'articolo 3»;*

e) *al comma 7, sostituire le parole: «Il Presidente della Repubblica, al termine della fase nazionale dei Giochi presiede», con le seguenti: «Al termine della fase nazionale dei Giochi, è prevista».*

8^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica)**

Martedì 4 aprile 2023

Plenaria
30^a Seduta

Presidenza del Presidente
FAZZONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il ragioniere Giuseppe Coccorullo.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(536) Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Chiara Braga e altri; Ilaria Fontana e altri; Morrone e altri; Rotelli e altri; Eleonora Evi e altri

(366) Barbara FLORIDIA e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

(375) POTENTI e altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 21 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, essendo pervenuti i prescritti pareri non ostativi ed essendosi convenuto nella scorsa seduta di rinunciare alla fissazione del termine per la presentazione di emendamenti, si procederà alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 536, adottato quale testo base.

Previa verifica del numero legale, la Commissione, con distinte votazioni, approva gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, la Commissione conferisce al relatore De Priamo il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 536, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, con conseguente assorbimento dei disegni di legge nn. 366 e 375, autorizzandolo altresì a chiedere di svolgere la relazione oralmente.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo, anche sul canale satellitare e sulla *web-TV*, per la procedura informativa all'ordine del giorno e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del ragioniere Giuseppe Coccorullo nell'ambito della proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni

Il PRESIDENTE ringrazia il ragioniere Coccorullo per la sua disponibilità e gli cede la parola.

Il ragioniere COCCORULLO procede ad analizzare le peculiarità del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, sottolineando che esso è una delle aree protette più grandi d'Italia, nel cui ambito insistono numerosi siti di interesse comunitario e zone di protezione speciale, ed è caratterizzato da un paesaggio variegato e da una grande ricchezza di flora e di fauna.

Dopo avere ricordato quanto è stato fatto dall'istituzione del Parco ad oggi e i risultati ottenuti, illustra le criticità ancora esistenti e le questioni da affrontare in futuro, a partire dalla presenza massiccia di cinghiali e dai vincoli burocratici, per giungere allo spopolamento crescente del territorio e alla critica situazione delle infrastrutture stradali.

Premesso che il Parco non ha competenza specifica su tutte le problematiche suddette, ma che può svolgere una funzione di impulso presso gli enti preposti, illustra le azioni che, in caso di nomina a Presidente, metterebbe in campo, insieme al Consiglio direttivo, per trovare rapide soluzioni e soddisfare le aspettative delle popolazioni locali.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) chiede al candidato di esporre in maniera più dettagliata il programma che intenderebbe portare avanti in caso di nomina a Presidente dell'Ente parco.

Chiede inoltre se il candidato abbia esperienze specifiche nel settore dei parchi nazionali e che tipo di attività abbia svolto in questo ambito.

Il ragioniere COCCORULLO ricorda che il Parco è stato insignito di diversi riconoscimenti e che occorre quindi proseguire con l'importante lavoro già svolto in passato. Segnala poi che è in corso di rielaborazione il piano del parco, al cui interno sono presenti progetti specifici per i vari siti di interesse comunitario e le zone di protezione speciale.

Per quanto riguarda le sue esperienze, segnala di avere ricoperto l'incarico di assessore all'ambiente, nell'ambito del quale rientrava la delega al Parco.

La senatrice Aurora FLORIDIA (*Misto-AVS*) chiarisce che il senso della sua domanda era di comprendere se il candidato avesse competenze specifiche nell'ambito di materie quali le scienze forestali, l'agronomia e la gestione dei parchi.

La senatrice BILOTTI (*M5S*) ricorda che il piano del parco deve perseguire le finalità di cui all'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, ma che esso deve tenere in considerazione anche altri criteri di gestione, attenti agli aspetti di «paesaggio vivente» di cui alla Convenzione europea per il paesaggio, in una prospettiva di sintesi delle esigenze di tutela e valorizzazione degli aspetti naturali e culturali con le esigenze di qualità della vita delle comunità locali. Esso deve inoltre essere aggiornato sulla base delle mutate esigenze e dell'evoluzione del quadro normativo, a partire dalla modifica dell'articolo 9 della Costituzione. Ciò premesso, chiede quale sia l'opinione del candidato sulla ridefinizione del piano e quali strumenti intenderebbe adottare per garantire la compatibilità del piano con lo sviluppo economico *green* della zona. Più in generale, domanda come il candidato intenda affrontare un incarico così significativo.

Il ragioniere COCCORULLO ricorda che per la predisposizione del piano è già stato affidato l'incarico a un professore universitario e che, in caso di nomina, la sua intenzione sarà quella di lavorare insieme al Consiglio direttivo e agli esperti che di questo fanno parte.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, il PRESIDENTE, sintetizzato brevemente quanto è emerso dall'audizione, ringrazia nuovamente il ragioniere Coccorullo e dichiara conclusa la procedura informativa.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che il Ministero dell'ambiente ha preannunciato l'intenzione di ritirare la proposta di nomina n. 6, essendo pervenuta la comunicazione della indisponibilità della candidata a ricoprire l'incarico di Presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio per sopraggiunti motivi personali.

Per quanto concerne invece la proposta di nomina n. 5, nell'ambito della quale si è testé svolta l'audizione del candidato, la votazione della proposta avrà luogo la prossima settimana, analogamente a quanto previsto dall'omologa Commissione della Camera dei deputati, al fine di poter svolgere tutti gli approfondimenti del caso.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(605) Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech

(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 marzo.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, la relatrice FAROLFI (*FdI*) formula una proposta di parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice DI GIROLAMO (*M5S*) e il senatore IRTO (*PD-IDP*) annunciano l'astensione dei rispettivi Gruppi.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE, verificata la presenza del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Fregolent, a nome del suo Gruppo, ha proposto, ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del regolamento, di esaminare la risoluzione n. 7-00002 sull'adeguamento del Programma nazionale di gestione dei rifiuti. Propone pertanto alla Commis-

sione di inserire la risoluzione in questione all'ordine del giorno della prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE informa inoltre che la seduta già prevista per domani alle ore 13 sarà mantenuta per la trattazione di nuovi provvedimenti che dovessero essere eventualmente assegnati nel corso del pomeriggio, in caso contrario verrà sconvocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,05.

9^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Industria, commercio, turismo, agricoltura
e produzione agroalimentare)**

Martedì 4 aprile 2023

Plenaria
34^a Seduta

Presidenza del Presidente
DE CARLO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la sicurezza energetica Barbaro.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REDIGENTE

(413) DE CARLO e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(600) Gisella NATURALE e altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione del disegno di legge n. 413, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 600 e rinvio)

Prosegue la discussione del disegno di legge n. 413, sospesa nella seduta del 30 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che è stato assegnato alla Commissione, in sede redigente, il disegno di legge n. 600, di iniziativa della senatrice Naturale ed altri, recante «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane». Cede quindi la parola alla relatrice per l'illustrazione del provvedimento.

La relatrice FALLUCCHI (*Fdi*) specifica che il disegno di legge n. 600, composto di 22 articoli, reca una materia analoga al disegno di legge n. 413, di cui è stato avviato l'esame. Anticipa che l'obiettivo del testo è

di rilanciare e valorizzare il settore del pane fresco artigianale, stabilendo: le finalità (articolo 1), le diverse definizioni di «pane» (articolo 2), le caratteristiche del pane (articolo 3), le tipologie di pane (articolo 4), le aggiunte e ingredienti particolari (articolo 5), la disciplina riguardante i grissini (articolo 6).

Inoltre, vengono disciplinati i prodotti intermedi di panificazione (articolo 7), il pane conservato o a durabilità prolungata (articolo 8), i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione (articolo 9) e la pasta acida essiccata (articolo 10).

Evidenzia che, a differenza del disegno di legge n. 413, il provvedimento in titolo reca ulteriori disposizioni inerenti al forno di qualità (articolo 11) e al pane fresco di qualità (articolo 12). Al riguardo, è definito forno di qualità il panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, concernente i tipi di pane tradizionali tipici locali identificati dalle regioni ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, riportati negli elenchi regionali e inseriti nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari istituito dal predetto regolamento, nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni, purché non contengano ingredienti finalizzati alla conservazione o alla durabilità prolungata né siano stati sottoposti ad altri trattamenti a effetto conservante.

Sottolinea poi che possono, inoltre, avvalersi della denominazione di «pane fresco di qualità» i tipi di pane riconosciuti ai sensi della normativa dell'Unione europea in materia di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita, se prodotti nel rispetto di quanto disposto dal provvedimento in esame.

Dà conto, quindi, delle disposizioni ai sensi delle quali: viene fornita la definizione di panificio e sono stabilite le modalità di vendita e trasporto del pane (articolo 13); è individuato il responsabile dell'attività produttiva (articolo 14); è disciplinato il mutuo riconoscimento (articolo 15); è dato riconoscimento al pane realizzato interamente in Italia (articolo 16); è istituito il fondo per il sostegno alla produzione di pane *made in Italy* (articolo 17); è istituita la festa del pane (articolo 18).

Conclude l'illustrazione accennando agli articoli 19, 20, 21 e 22, riguardanti – rispettivamente – la vigilanza e le sanzioni, l'adeguamento della normativa regionale e la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le province autonome, le abrogazioni, l'entrata in vigore e le disposizioni transitorie.

Il presidente DE CARLO, dato che il disegno di legge testé illustrato è analogo al disegno di legge n. 413 già all'esame della Commissione, propone la congiunzione della discussione del disegno di legge n. 600 con il seguito della discussione del disegno di legge n. 413.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(488) DE CARLO e Vita Maria NOCCO. – Disposizioni in materia di emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi, a fini sperimentali e scientifici

(Discussione e rinvio)

Il relatore POGLIESE (*FdI*) illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, volto a superare il divieto di sperimentazione in campo così da consentire alla ricerca di valutare i risultati conseguiti in laboratorio. Precisa che, come noto, le tecniche di *editing* genomico consentono di ottenere un organismo vivente con caratteristiche migliori e più performanti rispetto all'ambiente che lo ospita, utilizzando il suo stesso DNA. L'*editing* genomico è, infatti, un intervento di precisione che consente la correzione mirata di una sequenza di DNA attraverso l'utilizzo di proteine della classe delle nucleasi.

Sottolinea poi che gli organismi ottenuti attraverso tecniche di cisgenesi non sono, tecnicamente, organismi geneticamente modificati (OGM) e sono, inoltre, indistinguibili, anche analiticamente, dai corrispondenti organismi non cisgenici. Ricorda, tuttavia, che con la sentenza del 25 luglio 2018, causa C-528/16, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha equiparato alle piante geneticamente modificate, così come definite dalla direttiva 2001/18/CE, le piante ottenute mediante le tecniche di *editing* genomico e lo ha fatto in assenza di una legislazione europea aggiornata in materia.

Ricorda, altresì, che tale sentenza, fortemente criticata per avere, di fatto, bloccato la ricerca in campo dell'*editing* genomico, è stata smentita dalla stessa Commissione europea nel 2021, a seguito dei risultati di uno studio approfondito sulle nuove tecnologie genomiche. Nell'aprile dello stesso anno l'Esecutivo comunitario ha invitato, quindi, il Parlamento europeo a predisporre una disciplina specifica per le nuove tecniche, non più equiparabili, come affermato dalla stessa Commissione europea, agli OGM. Evidenzia indi che, nelle more dell'adozione della normativa unionale in materia, è indispensabile che il nostro Paese assuma un'iniziativa nazionale per consentire l'avvio della sperimentazione in campo degli organismi ottenuti dalle tecniche di *editing* genomico.

Passando alla illustrazione dell'articolato, specifica che l'articolo 1 reca le finalità e l'oggetto del disegno di legge, mirato, appunto, a consentire l'emissione deliberata nell'ambiente, a fini sperimentali e scientifici, di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta e cisgenesi.

L'articolo 2 definisce le tecniche in parola alla luce delle indicazioni date dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (SDN-1 e SDN-2) e dalla Commissione europea.

Dà conto, quindi, dell'articolo 3, il quale disciplina l'*iter* autorizzatorio che le istituzioni di ricerca e sperimentazione sono tenute a seguire per poter procedere all'emissione nell'ambiente dell'organismo ottenuto con le tecniche di *editing* genomico. La norma rimanda di fatto a quanto disciplinato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, con riferimento all'emissione deliberata nell'ambiente di OGM per scopi sperimentali e scientifici.

Riepiloga il contenuto degli articoli 4, 5 e 6, i quali dispongono, analogamente a quanto previsto dal citato decreto legislativo con riferimento all'emissione nell'ambiente di OGM, in merito agli adempimenti riguardanti la consultazione e l'informazione pubblica e con la Commissione europea, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo, per le istituzioni autorizzate all'emissione, di trasmettere all'Autorità nazionale competente una relazione conclusiva contenente il riferimento ai possibili rischi e impatti per la salute umana e animale e per l'ambiente.

Conclude con un cenno all'articolo 7, il quale rimanda al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, per quanto riguarda: le spese relative alle ispezioni e ai controlli nonché al funzionamento della Commissione interministeriale di valutazione di cui all'articolo 6 del medesimo decreto; le sanzioni in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al provvedimento in esame e del decreto legislativo medesimo in quanto compatibili; le attività di vigilanza.

Il presidente DE CARLO evidenzia la necessità di avviare un ciclo di audizioni sul provvedimento in esame al fine di garantirne una trattazione fondata su basi scientifiche e non meramente ideologiche. Osserva, altresì, che le nuove disposizioni sono destinate ad assicurare ai ricercatori le condizioni per sperimentare.

Prende la parola il senatore BERGESIO (*LSP-PSd'Az*) per anticipare la presentazione da parte del proprio Gruppo, nel corso della settimana prossima, di un disegno di legge vertente su analoga materia.

Tenuto conto di quanto annunciato dal senatore Bergesio, al fine di assicurare, sin dall'inizio, un esame congiunto delle iniziative legislative, il Presidente propone di fissare il termine per far pervenire proposte di audizione alle ore 18 del 18 aprile.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE informa che l'ordine del giorno della seduta di domani potrebbe essere integrato con l'esame in sede consultiva del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti», qualora trasmesso dalla Camera dei deputati e assegnato in tempo utile.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,25.

10^a COMMISSIONE PERMANENTE
**(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato,
previdenza sociale)**

Martedì 4 aprile 2023

Plenaria
54^a Seduta

Presidenza del Presidente
ZAFFINI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, in rappresentanza di AIFM, Carlo Cavedon, presidente, e Danilo Aragno, vicepresidente, accompagnati da Andrea Franceschi, consulente, e, in rappresentanza di SIRM, Andrea Giovagnoni, presidente, accompagnato da Nicoletta Gandolfo, presidente eletto.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente ZAFFINI avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

La pubblicità della seduta odierna verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il seguito dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla ristrutturazione edilizia e l'ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, anche nel quadro della Missione 6 del PNRR. Audizione di rappresentanti di AIFM e SIRM

Prosegue l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 29 marzo.

Il presidente ZAFFINI introduce la procedura informativa in titolo.

Hanno successivamente la parola il dottor CAVEDON e il professor GIOVAGNONI.

Intervengono quindi, ponendo quesiti, il senatore MAZZELLA (*M5S*), il presidente ZAFFINI e la senatrice ZAMPA (*PD-IDP*), cui replicano il dottor CAVEDON, il dottor ARAGNO e il professor GIOVAGNONI.

Il presidente ZAFFINI pone un ulteriore quesito, al quale risponde il professor GIOVAGNONI.

Il presidente ZAFFINI ringrazia quindi gli intervenuti e dichiara concluso lo svolgimento della procedura informativa in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 4 aprile 2023

Plenaria

1^a Seduta

Presidenza della Presidente Provvisorio
DALLA CHIESA

indi della Presidente
Barbara FLORIDIA

La seduta inizia alle ore 14,10

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Elezione del Presidente, dei Vice Presidenti e dei Segretari

La deputata DALLA CHIESA (*FI-PPE*), Presidente provvisorio, ricorda innanzitutto che l'articolo 7 della legge 9 febbraio 2023 n. 12, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 17 febbraio 2023, ha modificato l'articolo 1, comma 3, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi), portando a 42 il numero dei componenti (21 senatori e 21 deputati).

Avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione, mediante l'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento interno della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due Segretari.

Ricorda che la Commissione funziona come seggio elettorale e che non è possibile svolgere considerazioni o interventi di alcun tipo, se non richiami al Regolamento che siano strettamente attinenti alle votazioni.

Ricorda altresì che, ove necessario, per l'elezione del Presidente si farà riferimento alle norme del Regolamento del Senato, in quanto Regolamento applicato dalla Presidenza uscente.

Ricorda, infine, che alla votazione possono partecipare solo i componenti della Commissione.

Invita quindi la deputata Ouidad Bakkali e la deputata Augusta Montaruli, componenti più giovani per età, a svolgere le funzioni di segretari provvisori.

Indice la votazione a scrutinio segreto per l'elezione del Presidente, ricordando che per essa è prevista al primo scrutinio la maggioranza dei tre quinti dei componenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento interno della Commissione. Dopo il secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Qualora nessun candidato raggiunga tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il numero maggiore dei voti; è proclamato eletto quello che consegue la maggioranza.

(Segue la votazione).

Il Presidente provvisorio comunica il risultato della votazione:

Presenti	42
Votanti	42
Maggioranza dei tre quinti dei componenti	26

Hanno ottenuto voti:

senatrice Barbara Florida	39
deputata Maria Elena Boschi	1
Schede nulle	1
Schede bianche	1

Il Presidente provvisorio DALLA CHIESA (*FI-PPE*) proclama eletta Presidente della Commissione la senatrice Barbara Florida, che ha conseguito la maggioranza dei tre quinti dei componenti, e cede a lei la presidenza della seduta.

La presidente Barbara FLORIDIA (*M5S*), dopo un breve indirizzo di saluto e di ringraziamento, indice la votazione per l'elezione di due Vice Presidenti e di due Segretari. Ricorda che risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti e, in caso di parità, è proclamato eletto il più anziano come parlamentare e, fra i parlamentari di pari anzianità, il più anziano di età.

(Seguono la votazione e lo scrutinio delle schede)

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Vice Presidenti:

Presenti	42
Votanti	42

Hanno ottenuto voti:

deputata Maria Elena Boschi	19
deputata Augusta Montaruli	16
deputato Stefano Candiani	2
Schede bianche	5

Proclama eletti Vice Presidenti della Commissione la deputata Maria Elena Boschi e la deputata Augusta Montaruli.

Comunica il risultato della votazione per l'elezione di due Segretari:

Presenti	42
Votanti	42

Hanno ottenuto voti:

deputato Stefano Candiani	23
deputata Ouidad Bakkali	15
deputata Augusta Montaruli	2
Schede nulle	1
Schede bianche	1

Proclama eletti Segretari della Commissione il deputato Stefano Candiani e la deputata Ouidad Bakkali.

La Presidente Barbara FLORIDIA (M5S) invita i Gruppi parlamentari a designare quanto prima i propri rappresentanti onde poter procedere tempestivamente alla convocazione dell'Ufficio di presidenza integrato per la programmazione dei lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 15,10.

COMITATO PARLAMENTARE per la sicurezza della Repubblica

Martedì 4 aprile 2023

Plenaria
(1^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 14,45.

AUDIZIONI

Audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana
(Svolgimento e conclusione)

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione del Comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe ZAFARANA.

Giuseppe ZAFARANA, *Comandante generale della Guardia di Finanza*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i senatori Claudio BORGHI (*LSP-PSD'AZ*) e Enrico BORGHI (*PD-IDP*) e i deputati Marco PELLEGRINI (*M5S*), Ettore ROSATO (*A-IV-RE*) e Angelo ROSSI (*FdI*), ai quali risponde Giuseppe ZAFARANA, *Comandante generale della Guardia di Finanza*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Zafarana, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 16,35.

Plenaria

(2^a pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Lorenzo GUERINI

La seduta inizia alle ore 16,35.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato.

La seduta termina alle ore 16,40.

